CIG: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

CIG: Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Il comma 7 dell'articolo in esame prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), **possono scegliere di non subire le ritenute d'acconto** (di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020.

1. 1
   A chi spetta

   DATORI DI LAVORO DESTINATARI:
   aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).

   LAVORATORI DESTINATARI:
   La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. 2
   Durata del trattamento
   Le aziende interessate possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale **per un periodo non superiore a nove settimane**.
   La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

3. 3
   Consultazione sindacale

   Prevista una semplificazione limitatamente ai termini procedimentali, mediante **disapplicazione degli articoli 24 e 25 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148,** in via transitoria, per l'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.

4. 4
   Procedimento amministrativo

   I datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell'assegno ordinario speciale con causale "emergenza COVID-19" **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**

   NOTA BENE:

   in sede di valutazione delle domande gli Uffici terranno conto del carattere eccezionale della nuova causale "emergenza COVID-19" e delle esigenze di velocizzazione delle procedure, dando per verificata la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell'evento ai fini dell'integrabilità della causale.

5. 5
   Aliquote contributive di finanziamento

   Nell'ipotesi di sospensione e sostituzione della cassa integrazione guadagni straordinaria, per il trattamento CIGO COVID-19 non prevede pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. comma 3, art. 20).

   LIMITI DI SPESA:
   i trattamenti di integrazione salariale sostitutivi sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020.

Dove trovi questo servizio

ACLI
CAF ACLI